

## IPOTESI DI ACCORDO RELATIVO ALLA DISTRIBUZIONE DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE DELL'A.D. ANNO 2009

### PARTE I CAMPO DI APPLICAZIONE E DURATA DELL'ACCORDO

#### Art. 1 (Durata e campo di applicazione)

1. Le parti convengono che il presente Accordo abbia efficacia dal 1° gennaio 2009 fino alla sottoscrizione del successivo, e si riferisca al solo personale civile del Comparto Ministeri delle Aree prima, seconda e terza in servizio presso gli Enti del Ministero della Difesa.
2. Il presente Accordo non si applica al personale comunque in servizio presso gli Enti attribuiti alla gestione dell'Agenzia Industrie Difesa e al personale destinatario dell'indennità accessoria di diretta collaborazione prevista dall'art. 8, comma 10, D.P.R. 14.5.2001, n. 241.

#### Art. 2 (Ammontare del fondo)

1. Le parti rilevano che l'ammontare del Fondo Unico di Amministrazione stanziato sul capitolo 1375 per l'esercizio finanziario 2009, è pari a complessivi € 72.634.789,00 al lordo degli oneri datoriali. Per la distribuzione di tale ammontare si rinvia ai successivi articoli: 3 (Fondo AID); 4 (posizioni organizzative); 11 (particolari posizioni di lavoro, turni, reperibilità); 12 (FUS).
2. A tale ammontare si aggiungono le risorse che perverranno al FUA in relazione ai risparmi che andranno a costituire la parte variabile del Fondo, gli incrementi previsti dal CCNL 23 gennaio 2009 e le somme derivanti dalla applicazione delle leggi 133/2008 e 14/2009. Per la distribuzione di dette ulteriori risorse si rinvia al successivo art. 13.

#### Art. 3 (Determinazione del Fondo dell'Agenzia Industrie Difesa)

1. Le parti al fine di mantenere invariata la proporzione esistente tra il FUA della Difesa ed il Fondo dell'Agenzia Industrie Difesa, concordano di determinare l'ammontare di questo ultimo, adottando il medesimo parametro di riferimento utilizzato nel precedente esercizio.
2. La quantificazione, per tanto, delle risorse che allmentano il Fondo A.I.D. è determinata nella misura del 4,57% del FUA.  
Tale aliquota, riferita alla parte di FUA attualmente disponibile, indicata al precedente art. 2, comma 1 (€ 72.634.789,00), consente di determinare l'ammontare del Fondo dell'AID nella misura di € 3.319.410,00.
3. In sede di ripartizione delle somme che confluiranno nel FUA ai sensi del successivo art. 13, la predetta somma potrà essere integrata con apposito conguaglio atto ad assicurare alle Unità Produttive dell'AID lo stesso Fondo Unico di Sede pro capite medio riconosciuto agli Enti della Difesa.
4. All'utilizzo di dette risorse, che l'A.D. assegnerà compatibilmente con le esigenze di bilancio, l'Agenzia provvederà con un apposito Accordo con le OO.SS..

Ministero della Difesa - Accordo per la distribuzione del FUA 2009

Parte II  
POSIZIONI ORGANIZZATIVE

## Art. 4

(Criteri per il riconoscimento delle posizioni organizzative e quantificazione della spesa)

1. Per quanto concerne le posizioni organizzative le parti si impegnano a ridefinirne la disciplina in sede di stesura di un apposito Contratto Integrativo di Amministrazione da concludere entro il prossimo mese di novembre con efficacia dal 1° gennaio 2010, in armonia anche con gli sviluppi normativi in corso previsti dalle leggi 27 febbraio 2009, n. 14, e 4 marzo 2009, n. 15. Nelle more della definizione di cui sopra, al fine di evitare una vacanza normativa dell'istituto delle p.o., le parti confermano per l'esercizio 2009 i criteri provvisori adottati nell'Accordo sul FUA 2008 e per tanto ad esso rinviano per quanto riguarda la disciplina dell'istituto in parola.
2. Per quanto concerne la quantificazione degli oneri della spesa relativa all'istituto delle P.O. viene confermato l'importo previsto nei precedenti anni, pari ad € 2.752.409,00 al lordo degli oneri a carico del datore di lavoro.
3. Nelle more della definizione dell'Accordo previsto al precedente comma 1 il riconoscimento delle posizioni organizzative verrà operato previa informazione ed eventuale confronto con le OO.SS. nazionali.

## Art. 5

(Conferma dei criteri 2008)

1. In relazione a quanto concordato nel precedente articolo, i criteri per il riconoscimento delle PO 2009 sono confermati, con gli opportuni aggiornamenti, come di seguito indicato.
2. Le parti concordano di distinguere dette posizioni organizzative, tutte da conferire esclusivamente al personale della terza area, in tre distinte categorie. Tale distinzione viene operata in base alla rilevanza degli incarichi organicamente previsti per il personale della terza area indicati nei precedenti Accordi. L'importo della indennità di posizione viene di conseguenza correlato alla categoria economica della posizione organizzativa.
3. Concordano altresì, nelle more della introduzione del nuovo ordinamento professionale ed in linea con il criterio fissato per la destinazione del personale riqualificato, nonché al conseguente futuro adeguamento degli organici degli Enti, di riconoscere in via transitoria come nuove posizioni organizzative, rispettivamente di terza e di seconda categoria, anche quelle relative agli incarichi attribuiti al personale riqualificato nelle ex posizioni C2 e C3, anche se non previsti negli organici attualmente vigenti.
4. Nei casi in cui i nuovi incarichi indicati al precedente comma 3 sono conferiti al medesimo funzionario che conserva la responsabilità di una posizione organizzativa riconosciuta nel precedente anno 2008, si dà luogo al pagamento della sola indennità riferita a quest'ultima. Qualora, invece, detta ultima posizione organizzativa (prevista in organico) sia ricoperta da altro funzionario, i nuovi incarichi citati al comma 3 potranno essere retribuiti con il FUS ai sensi del successivo comma 7, e riconosciuti nei limiti previsti dalle procedure di cui ai successivi commi 8 e 9.
5. I contingenti - parziali e complessivo -, le posizioni organizzative e gli importi della relativa indennità, sono pertanto stabiliti come indicato nella seguente tabella e nell'allegato 1, parte integrante della presente intesa.

Handwritten signatures of representatives from various unions: CISL PD, UNSA, FIAT, and FICGIV.

Ministero della Difesa - Accordo per la distribuzione del FUA 2009

Categoria	n. unità	importo
I	165	1.633,00
II	651	1.333,00
III	907	1.033,00
Totale	1.723	

6. Il contingente delle posizioni organizzative potrà essere rimodulato a seguito della ricognizione che verrà effettuata per procedere alla individuazione dei destinatari della correlata indennità per l'anno 2009, fermo restando l'ammontare degli importi tabellari previsti per singola categoria e, in ogni caso, l'ammontare complessivo della spesa indicato al precedente art. 4.
7. Le parti, considerato che la individuazione e la determinazione delle posizioni organizzative è di esclusiva competenza della contrattazione nazionale, stabiliscono che eventuali particolari incarichi, relativi a compiti di istituto attribuiti nel corso dell'anno, a seguito di contrattazione locale, con retribuzione a carico del FUS dell'Ente, potranno essere portati all'esame della contrattazione nazionale dell'anno successivo. Detti incarichi, quindi, potranno essere riconosciuti come posizioni organizzative solo ove la contrattazione nazionale ne accerti la rispondenza ai parametri previsti dalla normativa di comparto e di amministrazione.
8. Le parti, al fine di adeguare i risultati della ricognizione operata nel 2008 alle esigenze dell'anno 2009, fermo restando l'ammontare complessivo della spesa, convengono di riconoscere, in sostituzione delle posizioni organizzative soppresse o vacanti per l'intero anno 2009, altrettanti incarichi della medesima categoria economica risultati coperti nell'anno.
9. A tal fine saranno remunerati, in via prioritaria i corrispondenti incarichi attribuiti nel corso dell'anno 2008 con onere a carico del FUS, per i quali si sia accertata la rispondenza alla normativa di comparto e di amministrazione ai sensi dell'art. 7, comma 10, CCNI FUA 2008 e, in via subordinata, le nuove posizioni che gli Organi di Vertice avranno segnalato in sostituzione alle corrispondenti posizioni soppresse o vacanti per l'intero anno.
10. Nel procedere alle suddette sostituzioni delle posizioni organizzative soppresse o vacanti per l'intero anno 2009, le parti concordano di applicare, nell'ordine, i seguenti criteri:
  - a. medesimo Ente;
  - b. medesima Forza Armata;
  - c. medesima categoria economica;
  - d. conferimento di incarichi come definiti al precedente comma 3;
  - e. maggiore fascia retributiva posseduta dal titolare;
  - f. maggiore anzianità anagrafica del titolare.
11. Le quote delle indennità non corrisposte relative a periodi di vacanza per una parte dell'anno, non possono confluire nel FUS del singolo Ente bensì rimangono nella disponibilità del FUA.

## Art. 6

(P.O. – Interpretazione autentica)

Le parti, preso atto della recente proliferazione degli incarichi segnalati dagli Enti, sovente non rispondenti ai criteri ed alle tipologie riconosciute dalla contrattazione di comparto e integrativa di amministrazione, forniscono di seguito una interpretazione autentica atta a garantire la corretta applicazione contenuta nell'allegato 1 al presente Accordo. A tal fine chiariscono che:

- a. la "titolarità di unità organica" non può essere riferita agli incarichi relativi alle mere articolazioni interne di una Unità, ma deve corrispondere ad uffici che contemplino la


  
 Ministero della Difesa – Accordo per la distribuzione del FUA 2009

direzione di personale, ad eccezione dei soli incarichi di "Consulente giuridico" e di "Consigliere giuridico".

- b. gli incarichi di "Consulente giuridico" (incarico di I categoria) e di "Consigliere giuridico" (incarico di II categoria) assumono rilevanza di p.o. solo se conferiti presso Alti comandi, ovvero Stabilimenti/Arsenali/Polì delle FF.AA..  
Presso ciascuna delle sopracitate tipologie di enti non è possibile riconoscere più di un solo incarico di consulenza giuridica o consiglio giuridico.  
E' escluso dal novero delle p.o. ogni altro incarico di consulenza o consiglio, comunque denominato, attribuito presso enti diversi dai succitati.
- c. Non assumono rilevanza di p.o. le qualifiche di "responsabile", "vice", ovvero di "vicario", né sono riconosciuti quali p.o. gli incarichi di "Capo segreteria" e "Capo sezione segreteria", salvo che esercitati presso Segreterie Particolari di Uffici di livello dirigenziale generale.
- d. I commi 11 e 12 dell'art. 7 del CCNI sul FUA 2008, ora riprodotti nei commi 8 e 9 del precedente articolo, si interpretano nel senso che possono essere retribuite solo le PO riconosciute a conferma o in sostituzione di quelle soppresse o vacanti nell'anno immediatamente precedente, per le quali, a seguito delle valutazioni dei risultati delle attività svolte non sia intervenuta la revoca dell'incarico. La revoca comporta la perdita dell'incarico e della indennità di posizione per l'intero anno (art. 19 CCNL 16.2.1999).
- e. La titolarità di Unità Organica tecnica o amministrativa organicamente prevista si interpreta nel senso che l'attribuzione dell'incarico comporta l'effettiva direzione di più unità di personale addette alla medesima UO. Fa eccezione la titolarità di UO presso gli uffici di staff degli Organi di Vertice (SS.MM. e SGD) (art. 18 CCNL 16.2.1999).

#### Art. 7

(P.O. anno 2008 - Norma transitoria)

1. La ricognizione propedeutica al riconoscimento delle posizioni organizzative relative all'anno 2008, si conformerà al disposto contenuto nell'art. 6 di cui al presente Accordo.
2. Sono fatte salve, in ogni caso, le indennità già corrisposte nei precedenti esercizi finanziari.

### PARTE III

#### PARTICOLARI POSIZIONI DI LAVORO - TURNI - REPERIBILITÀ

#### Art. 8

(Particolari posizioni di lavoro)

1. Le parti, preso atto delle particolari situazioni lavorative degli Enti della Amministrazione Difesa, già riconosciute per legge, e già definite nei precedenti Accordi (allegati da 2 a 9), provvedono di seguito a riportarne la tipologia, denominandole "particolari posizioni di lavoro":
  - a) sede disagiata;
  - b) rischio radiologico e indennità professionale;
  - c) rischio, anche per operatori subacquei;
  - d) bonifica campi minati;
  - e) disattivazione di ordigni esplosivi ed artifici pirotecnici non riconosciuti;
  - f) mansione ai centralinisti non vedenti;
  - g) imbarco (su natanti e su unità navali di tutte le FF.AA.);
  - h) indennità provvisoria per la distruzione delle armi chimiche.

CILFP  
 UAGA  
 FLP  
 UAPA  
 FPGIL

Ministero della Difesa - Accordo per la distribuzione del FUA 2009

2. La disciplina delle predette particolari posizioni di lavoro, opportunamente adeguata con le innovazioni apportate dall'art. 71, commi 1, 5 e 6, della legge 6.8.2008, n. 133 e tenuto conto delle vigenti leggi speciali, viene riportata nei rispettivi allegati sopra indicati.
3. La disciplina per l'erogazione della indennità per la disattivazione di ordigni esplosivi è modificata come da allegato 6 al presente Accordo.

**Art. 9**  
(Turni)

1. In via preliminare le parti convengono che i turni relativi ai servizi di guardiana svolti dal personale appartenente al settore servizi generali con compiti di guardiana e vigilanza, siano integralmente a carico del FUA. Per quanto riguarda la disciplina dei turni, si rinvia a quanto indicato nell'allegato 10, parte integrante della presente intesa.
2. In deroga a quanto stabilito al successivo articolo 11, comma 3, lettera c) le maggiori o le nuove esigenze di turni per l'anno 2009, connesse a fattispecie diverse dalla guardiana svolta dal personale appartenente al settore servizi generali con compiti di guardiana e vigilanza, dovranno essere fronteggiate con le risorse a disposizione del FUS del singolo Ente senza alcuna ulteriore assegnazione.


**Art. 10**  
(Reperibilità)

1. In via preliminare le parti convengono che la reperibilità relativa ai servizi di guardiana svolti dal personale appartenente al settore servizi generali con compiti di guardiana e vigilanza, sia integralmente a carico del FUA. Per quanto riguarda la disciplina della reperibilità, si rinvia a quanto indicato nell'allegato 11, parte integrante della presente intesa.
2. Per quanto riguarda, invece, la reperibilità correlata a servizi diversi dalla guardiana come specificati al comma 1, le parti, ritenendo che la stessa debba essere retribuita con il FUS a disposizione del singolo Ente interessato, concordano di procedere ad una specifica assegnazione di una quota di maggiorazione del FUS confermando, salvo minori esigenze, l'importo assegnato a tale titolo nel 2008.
3. In deroga a quanto stabilito al successivo articolo 11, comma 3, lettera c), ulteriori maggiori esigenze di reperibilità nel corso dell'anno 2009 connesse a fattispecie diverse dalla guardiana svolta dal personale appartenente al settore servizi generali con compiti di guardiana e vigilanza, dovranno essere fronteggiate con le risorse a disposizione del FUS del singolo Ente senza alcuna ulteriore assegnazione.

**Art. 11**  
(Accantonamenti per le particolari posizioni di lavoro, i turni e le reperibilità)

1. Le parti, per coprire le esigenze relative alle particolari posizioni di lavoro, ai turni ed alla reperibilità dell'anno 2009, stabiliscono di accantonare le seguenti somme rispettivamente al netto e al lordo datoriale:

<b>voci di spesa</b>	<b>importo netto datoriale</b>	<b>importo lordo datoriale</b>
particolari posizioni di lavoro	€ 3.466.465,71	€ 4.600.000,00
turni	€ 6.480.783,72	€ 8.600.000,00
reperibilità	€ 2.788.244,16	€ 3.700.000,00



2. In base alle segnalazioni degli Enti, la D.G. per il personale civile elaborerà appositi elenchi con indicate, per ciascuno di essi, le assegnazioni da operare negli anzidetti limiti finanziari, per soddisfare le esigenze di particolari posizioni di lavoro, turni e reperibilità.
3. In base all'accantonamento effettuato ai sensi del precedente comma 1, si potranno verificare, in relazione alle segnalazioni recepite con i citati elaborati; alle effettive esigenze riscontratesi con il consuntivo di fine anno 2008; nonché all'accantonamento operato con il presente accordo; i seguenti casi:
  - a. esigenze effettive minori di quelle segnalate: la differenza costituisce anticipo del FUS dell'ente interessato. Si richiama in proposito la responsabilità diretta anche patrimoniale del direttore dell'ente ove, per retribuire altre situazioni di lavoro, si avvalga delle risorse previste per le particolari posizioni, i turni, la reperibilità;
  - b. esigenze effettive pari o superiori a quelle segnalate, ma pur sempre inferiori ai singoli accantonamenti di cui al precedente comma 1: sono finanziate nei limiti del rispettivo accantonamento; ciò che residua rimane nella disponibilità del FUA;
  - c. esigenze effettive superiori al singolo accantonamento: sono finanziate con ciò che residua nel FUA dagli altri accantonamenti (v. comma 1).

PARTE IV  
FONDO UNICO DI SEDE

Art. 12  
(Fondo Unico di Sede - FUS)

1. Dall'iniziale importo di € 72.634.789,00 attualmente disponibile (cfr. art. 2), residua, a seguito dei precedenti accantonamenti, la somma di € 49.662.970,00.  
Tale importo verrà utilizzato per le finalità indicate ai successivi commi 6, 7, 8 e 9.  
Per il conseguimento di tali finalità verrà assegnato ad ogni Ente detto stanziamento residuo in ragione di quota parte per ogni dipendente in servizio dal 1° gennaio 2009. L'importo medio pro capite che ne consegue è pari a:
  - Euro 1.570,72 al lordo degli oneri a carico del datore di lavoro, corrispondenti ad Euro 1.183,66 al lordo degli oneri a carico del lavoratore
2. Detto "importo medio pro capite" costituisce la quota unitaria che, moltiplicata per il numero dei dipendenti in servizio al 1° gennaio presso un Ente, dà luogo alla determinazione dell'ammontare complessivo del Fondo Unico di Sede a disposizione di ciascun Ente. Tale Fondo, distribuito tra tutti i dipendenti in servizio nel corso dell'anno in base ai criteri fissati dalla contrattazione locale, dà a sua volta luogo all'importo che verrà effettivamente corrisposto ai singoli lavoratori.
3. Tale importo differisce da quello "medio" utilizzato per quantificare il Fondo, sia a causa delle cessazioni ed immissioni in servizio verificatesi durante l'anno, sia a causa delle differenziazioni da lavoratore a lavoratore, dovute ai criteri adottati dalla contrattazione locale per la distribuzione del FUS.
4. Le parti rammentano l'illegittimità della esclusione tra i destinatari del FUS del personale destinatario delle posizioni organizzative, richiamando al riguardo la responsabilità amministrativa dei dirigenti degli Enti.
5. Le parti ai fini di indicare alla contrattazione locale opportuni punti di riferimento nell'ambito dei quali procedere alla conclusione degli accordi per la distribuzione del Fondo Unico di

Cisl PD  
 VMSA  
 FCA  
 Uil  
 Uilva  
 FCGTE

Ministero della Difesa - Accordo per la distribuzione del FUA 2009

Sede, rammentano l'inderogabilità delle norme contenute nell'art. 71, comma 5, Legge 6.8.2008, n. 133 e la conseguente nullità, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo, di ogni clausola negoziale in contrasto con la predetta disciplina legislativa, la quale prevede che tutte le assenze - comprese quelle per malattia, ferie e permessi - non sono equiparabili alla presenza in servizio, ad eccezione di:

- a. Congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata al lavoro, e congedo di paternità (astensioni obbligatorie);
  - b. Assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto;
  - c. Assenze dovute alla fruizione di permessi per citazione a testimoniare e per espletamento delle funzioni di giudice popolare;
  - d. Assenze previste dall'art. 4 comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53 (tre giorni annuali in caso di decesso o grave infermità di un congiunto);
  - e. Assenze, per i soli dipendenti portatori di handicap grave, dovute alla fruizione dei permessi di cui all'art. 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992 n. 104 (permessi giornalieri ed orari previsti dai commi 2 e 3 dell'art. 33 legge 104/1992).
6. Al fine di collegare la retribuzione di incentivazione all'effettivo conseguimento dei risultati e ai giorni di effettiva prestazione lavorativa - come da ultimo previsto dal comma 5 dell'art. 71 della legge 6.8.2008, n. 133 -, le indennità da erogare nell'ambito del FUS sopra determinato dovranno essere corrisposte agli aventi diritto sulla base dei criteri fissati in contrattazione locale in una o più soluzioni a decorrere dalla messa a disposizione delle risorse al singolo Ente e nei limiti delle stesse. Il saldo della quota di cui sopra potrà pertanto essere erogato a conclusione dei processi di misurazione e di valutazione dei risultati al 31 dicembre 2009.
7. Nelle more della emanazione del DPCM previsto dall'art. 7 bis della legge 27.2.2009, n. 14, con il quale verranno definiti criteri e parametri di misurabilità dei risultati ai fini dell'erogazione del trattamento economico accessorio al personale delle Amministrazioni statali, nonché dei decreti delegati previsti dall'art. 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15, continuano ad applicarsi le clausole contrattuali di comparto che di seguito si richiamano:
- a. art. 32 CCNL 16.2.1999;
  - b. artt. 21, 22 e 23 CCNL 14.9.2007 (con esclusione del comma 3 dell'art. 23, disapplicato dall'art. 3, comma 4, CCNL 23.1.2009);
  - c. artt. 2 e 3 CCNL 23.1.2009.
8. A tal fine in sede di contrattazione locale, ai sensi dei CCNL richiamati alle lettere a, b, c, del precedente comma 7, dovranno essere fissati:
- A. I criteri per l'attuazione di piani o progetti di risultato da retribuire con il Fondo Unico di Sede;
  - B. I criteri per la graduazione dei compensi relativi ai citati piani o progetti in relazione alla percentuale di raggiungimento degli obiettivi assegnati;
  - C. Le modalità e le tempistiche delle verifiche intermedie e finali del raggiungimento dei risultati.
9. I singoli Enti, in riferimento ai criteri fissati dalla contrattazione locale, verificano il raggiungimento dei risultati e procedono, sulla scorta delle somme che saranno messe a disposizione ai sensi del precedente comma 6, alla liquidazione dei relativi compensi in un'unica soluzione o in base a successivi stati di avanzamento.
10. Ai soggetti sindacali stipulanti gli accordi decentrati in materia di distribuzione del FUA/FUS, dovrà essere fornita, a richiesta, copia dei riepiloghi analitici e nominativi relativi a tutte le corresponsioni in materia di FUA/FUS.

The image shows several handwritten signatures and stamps. On the left, there is a stamp for 'CISL FP' with a signature. Next to it is a stamp for 'UNISA' with a signature. In the center, there is a stamp for 'FUP' with a signature. To the right, there is a stamp for 'DILLA' with a signature. Below these, there is a stamp for 'FPCGT' with a signature. The word 'fued.' is written in the center.

PARTE V  
ULTERIORI SOMME DEL FUA

Art. 13

(Utilizzazione delle ulteriori somme disponibili e Indennità di mobilità)

1. Le parti rammentano che lo stanziamento dell'anno 2009 sul cap. 1375 di cui al precedente art. 2, comma 1, non comprende tutte le risorse destinate ad alimentare il Fondo Unico di Amministrazione. Richiamano in proposito le ulteriori risorse che perverranno al FUA citate al precedente art. 2, comma 2, attualmente previste dalle vigenti disposizioni normative e contrattuali:
  - a. somme cd. Variabili relative al personale cessato nell'anno precedente (retribuzione individuale di anzianità; ex posizioni super; percorsi formativi; indennità di amministrazione), e ai risparmi derivanti dal lavoro a tempo parziale;
  - b. somme derivanti dagli incrementi contrattuali previsti dall'art. 6 CCNL 23 gennaio 2009;
  - c. somme derivanti dalla applicazione della legge 27 febbraio 2009, n. 14;
2. Le risorse di cui al precedente comma saranno utilizzate per le seguenti finalità:
  - Finanziamento dell'indennità di mobilità per le esigenze dell'anno 2009, per la cui rinnovata disciplina si rinvia all'allegato 12, parte integrante della presente intesa.
  - Finanziamento della quota destinata ad integrare il Fondo dell'Agenzia Industrie Difesa, in modo da assicurare le finalità previste dall'art. 3, comma 3.
  - Finanziamento della quota di FUS da corrispondere in base a criteri e parametri di misurabilità dei risultati che saranno recepiti da apposito Accordo da sottoscrivere con le OO.SS. nazionali, in applicazione dei CCNL di comparto e del DPCM previsto dall'art. 7 bis della legge 27 febbraio 2009, n. 14.

PARTE VI  
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14

(Specchio di ripartizione)

Per una più capillare e dettagliata conoscenza del presente Accordo, viene annesso l'unito specchio (allegato 13) nel quale vengono riportati, anche al netto degli oneri datoriali, i vari stanziamenti citati negli articoli che precedono, relativi all'ammontare della somma attualmente disponibile indicato al precedente art. 2, comma 1 (€ 72.634.789,00).  
In allegato 14 specchio di composizione del Fondo.

Art. 15  
(Allegati)

Formano parte integrante del presente Accordo i seguenti allegati:

1. criteri per l'individuazione delle posizioni organizzative 2009 (art. 5);
2. indennità per sede disagiata (art. 8);
3. rischio radiologico ed indennità professionale (art. 8);
4. indennità di rischio - anche per operatori subacquei (art. 8);
5. indennità per bonifica dei campi minati (art. 8);
6. indennità per disattivazione di ordigni esplosivi ed artifici pirotecnici non riconosciuti (art. 8);

The image shows several handwritten signatures and initials in black ink. From left to right, there are: 'GSA FP', 'B...', 'VMSA', 'FUA', 'M...', 'M...', 'M...', and 'M...'.

7. indennità per mansione ai centralinisti non vedenti (art. 8);
8. indennità di imbarco (su natanti e unità navali di tutte le FF.AA.) (art. 8);
9. indennità provvisoria distruzione armi chimiche (art. 8);
10. indennità per tumi (art. 9);
11. indennità per reperibilità (art. 10);
12. indennità di mobilità con tabella retributiva in annesso "A" (art. 13);
13. distribuzione delle somme disponibili 2009 (art. 14);
14. composizione del FUA (art. 14).

Art. 16  
(Modifiche agli allegati)

Vengono di seguito indicati gli allegati che hanno subito modifiche e/o integrazioni rispetto al 2008.

1. ALL. 1 - criteri per l'individuazione delle posizioni organizzative 2009 (art. 5);
  2. ALL. 2 - indennità per sede disagiata (art. 8);
  3. ALL. 3 - rischio radiologico ed indennità professionale (art. 8);
  4. ALL. 6 - disattivazione di ordigni esplosivi ed artifici pirotecnici non riconosciuti (art. 8);
  5. ALL. 7 - indennità per mansione ai centralinisti non vedenti (art. 8);
  6. ALL. 12 - indennità di mobilità con tabella retributiva in annesso "A" (art. 13);
- Dette modifiche, al fine di agevolarne la lettura, sono state evidenziate in grassetto.

IL DELEGATO ALLA CONTRATTAZIONE  
Dir. Gen. Dr. Carlo Lucidi

*Carlo Lucidi*

C.G.I.L. F.P. Difesa *Luca Marino*

C.I.S.L. F.P. Difesa *R. Belli*

U.I.L. P.A. Difesa *F. Belli*

F.L.P. - Difesa *F. Belli*

FED. CONF. SAL./UNSA Difesa *Impero Bressan*

R.d.B. - P.I. ....

Roma, - 3 GIU 2009